

ASILO UMBERTO I

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

VIA VENETO N. 4 – 31015 CONEGLIANO (TV)

Codice fiscale e Partita I.V.A. 01967050269

COPIA

DELIBERAZIONE N. 14

IN DATA 21/12/2020

PROTOCOLLO N. _____

Verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

OGGETTO: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA D. C. CON DECORRENZA 01.04.2021.

L'anno duemila.....venti..... addì... ventuno.....del mese di ...dicembre..... alle ore 17.30..... in CONEGLIANO, nella Sede dell'Ente, regolarmente convocato a norma delle disposizioni vigenti, si è riunito il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE con l'intervento dei Sigg.:

N.	QUALIFICA	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	PRESIDENTE	Rivaben Olderigi	SI	
2	CONSIGLIERE	Lucchetta Nadia	SI	
3	CONSIGLIERE	Garbellotto Piergregorio	SI	

Assiste l'infrascritto Segretario – Rag. GIANNI ZORZETTO.

Assume la Presidenza il Sig. Olderigi Rivaben, Presidente, il quale, constatata la legalità della seduta, la dichiara aperta, invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra distinto.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Attesta il sottoscritto Segretario che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo della Scuola Materna e nel sito dell'Amministrazione all'albo pretorio on-line il giorno 25 GEN. 2021 come previsto dall'art. 13 del vigente statuto e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
(F.to Rag. Gianni Zorzetto)

OGGETTO: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. RA D. C. CON DECORRENZA 01.04.2021.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:

la sig.ra C. D., nata a Conegliano il XY ed ivi residente in via F. B. n. 16, dipendente di questa Amministrazione in qualità di insegnante coordinatrice a tempo indeterminato ha presentato in data 25.11.2020 domanda di pensione di vecchiaia alla sede Inps di Conegliano tramite il patronato INCA di Conegliano con decorrenza 01.04.2021;

la stessa sig.ra C. D. ha inoltrato copia di tale domanda a questa Amministrazione in data 27.11.2020;

la stessa ha reso servizio alle dipendenze della Scuola Materna Umberto I di Conegliano dal 14.9.1992 al 17.6.1993 ed a tempo indeterminato dall'1.9.1993 a tutt'oggi e che al 31.3.2021, ultimo giorno di servizio, avrà una anzianità complessiva di anni 28, mesi 4 e giorni 4;

precedentemente aveva reso servizio presso privati per un totale di anni 5, mesi 11 e giorni 1 e presso l'ULSS 7 di Pieve di Soligo (ora ULSS 2 Marca Trevigiana) per un totale di anni 1, mesi 10 e giorni 28;

il servizio complessivo ammonta pertanto ad anni 36, mesi 2 e giorni 3;

VISTO l'art. 24 comma 6 lettera c) del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, il quale recita *"6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati: (...) c. per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all'art. 22-ter, comma 1, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'art. 1, comma 6 lettera b), della legge 23 agosto 2004 n. 243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni;"*

VISTO, altresì, il successivo comma 7 il quale prevede che il diritto alla pensione di vecchiaia previsto dal precedente comma 6, viene conseguito unitamente ad un'anzianità contributiva minima di 20 anni;

CONSIDERATO che il requisito dei 66 anni di età anagrafica è soggetto all'adeguamento della speranza di vita e che, per il biennio 2019-2020, tale requisito risulta essere pari a 67 anni;

CONSIDERATO che tale requisito di 67 anni non è stato incrementato a decorrere dall'1.1.2021 giusto Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 5.11.2019 e circolare INPS n. 49 del 7.2.2020;

RILEVATO CHE:

- il Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 2/2015 ha sottolineato che il limite anagrafico ordinamentale per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni è fissato in 65 anni di età per la generalità dei dipendenti. Tale limite, che non è soggetto all'adeguamento alla speranza di vita, è stato oggetto di interpretazione autentica con l'art. 2, comma 5, del D.L. 101/2013 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125) il quale, infatti ha espressamente indicato che il limite ordinamentale dei 65 anni non può essere modificato dall'elevazione dei nuovi requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, introdotti dalla riforma previdenziale "Fornero" e *"costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione"*;
- la medesima circolare specifica anche che, solo nel caso in cui il dipendente al compimento dell'età ordinamentale non abbia già raggiunto un qualsiasi diritto a pensione, l'amministrazione deve proseguire il rapporto di lavoro permettendogli appunto di maturare i requisiti minimi per l'accesso alla pensione;

APPURATO CHE:

- la signora C. D., nata a Conegliano il XY , dipendente di questa Amministrazione comunale in qualità di insegnante coordinatrice (cat. D posizione economica D1) a tempo indeterminato, alla data del 31 dicembre 2011 non aveva maturato alcun diritto a pensione e pertanto, come disposto dall'art. 24, comma 5, del D.L. 201/2011, trova applicazione il regime previdenziale di cui al citato D.L. 201/2011;
- al compimento del 65° anno di età (04.03.2019) non aveva maturato alcun diritto a pensione e pertanto il rapporto di lavoro è proseguito al fine di raggiungere il primo diritto utile a pensione (pensione anticipata o di vecchiaia);
- l'interessata alla data del 04.03.2021 raggiungerà il citato requisito anagrafico di 67 anni oltre ad un'anzianità contributiva superiore a 20 anni;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere alla sua cessazione per raggiunti limiti di età a far data dall'01.04.2021 (primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento del requisito anagrafico);

RILEVATO che l'anzianità contributiva alla data di cessazione sarà di complessivi anni 36, mesi 2 e giorni 3;

VISTI:

- il D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011;
- il Decreto 6 dicembre 2011 del Ragioniere Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Direttore Generale delle Politiche Previdenziali e Assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali "Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita";
- il Decreto 16 dicembre 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita";
- il Decreto 5 dicembre 2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita";
- il Decreto 5 novembre 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita";
- le disposizioni contrattuali del personale non dirigente del comparto Regioni – Autonomie Locali e in particolare l'art. 27 ter del CCNL 6 luglio 1995 il quale recita "1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati negli artt. 21, 22 e 25 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995, ha luogo: a) al compimento del limite massimo di età (...)" e l'art 27-quater il quale recita "1. Nel primo caso di cui alla lettera a) dell'art. 27 ter, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'età prevista. L'Amministrazione comunica comunque per iscritto l'intervenuta risoluzione del rapporto (...)"

VISTI inoltre:

- la Legge n. 145 del 30.12.2018 ad oggetto: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";
- il D.L. n. 4 del 28.1.2018 ad oggetto: "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni";

VISTE, altresì, le circolari INPS n. 63 del 20.3.2015, n. 62 del 4.4.2018, n. 11 del 29.1.2019 e n. 19 del 7.2.2020;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- di risolvere il rapporto di lavoro con la signora D. C. – Insegnante coordinatrice (Cat. D – posizione economica D1), a tempo pieno ed indeterminato a far data dal 01.04.2021 (ultimo giorno di servizio il 31.03.2021) per raggiunti limiti di età (67 anni);
- di dare atto che alla data del 31.03.2021 (ultimo giorno di lavoro) la dipendente avrà maturato un'anzianità contributiva utile alla pensione di vecchiaia di anni 36, mesi 2 e giorni 3;

- di trasmettere copia del presente provvedimento all'interessato;
- di incaricare il Segretario dell' Ente di trasmettere alla competente sede provinciale INPS – Gestione Dipendenti Pubblici - di Treviso la documentazione necessaria per ottenere la liquidazione del trattamento di quiescenza, nonché della documentazione necessaria per ottenere la liquidazione del trattamento di fine servizio;
- di assicurare la regolarità tecnica del presente provvedimento;
- di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi delle leggi vigenti.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto:

I CONSIGLIERI:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Nadia Lucchetta

F.to Olderigi Rivaben

F.to Rag. Gianni Zorzetto

F.to Piergregorio Garbellotto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo della Scuola Materna e nel sito dell'Amministrazione all'albo pretorio on-line il giorno 25 GEN. 2021 come previsto dall'art. 13 del vigente statuto e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

25 GEN. 2021

Conegliano, li _____

IL SEGRETARIO
(F.to Rag. Gianni Zorzetto)

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

25 GEN. 2021

Conegliano, li _____

IL SEGRETARIO
Rag. Gianni Zorzetto

